



Kids e baby influencer: il paradosso del lavoro invisibile. Profili qualificatori e prospettive di regolazione

GISELLA EMMA COMES

Università degli Studi della Campania
Dottoranda di ricerca in Diritto del lavoro
gisellaemma.comes1@unicampania.it

ABSTRACT

The increasingly pervasive presence of social media in the lives of minors makes it difficult to discern the line between the recreational use of digital platforms and the potential for them to become tools of labor that conceal one of the most modern forms of labor exploitation.

This phenomenon, with its blurred contours and numerous risks, despite the existence of a broad regulatory framework – both supranational and national – aimed at protecting children and youth, reveals a legal landscape lacking adequate tools to safeguard minors.

This analysis, which employs inductive reasoning, aims to identify the critical issues surrounding minors' digital work through unique, previously unexplored perspectives. The well-known question regarding the existence of work performed via social media, in turn, raises various questions about its nature and the related regulatory and social security treatments. Regarding these questions, original interpretations have so far been provided by the various public entities involved, which have assumed a forced role of substituting for the silent legislator.

The relevant legislation, pending approval, highlights the paradox of young people who are always online, hyperconnected, and highly visible, yet whose work remains relegated to a gray area of the legal system – an area where it is crucial to restore the centrality of the child's best interests.

Keywords: social network; kids e baby influencer; lavoro.

<https://doi.org/10.60923/issn.2421-2695/25759>

Kids e baby influencer: il paradosso del lavoro invisibile. **Profili qualificatori e prospettive di regolazione**

SOMMARIO: 1. I minori on line, tra gioco e lavoro. – 2. Il lavoro digitale minorile in attesa di qualificazione. – 3. La tanto attesa reazione legislativa. – 4. Risposte empiriche. – 5. Brevi considerazioni conclusive.

1. I minori on line, tra gioco e lavoro

In un mondo del lavoro liquido, nel quale tutto appare temporaneo, mutevole e precario, i minori della cosiddetta “Generazione Z” finiscono spesso per essere assorbiti dall’universo digitale⁽¹⁾, in una fase così precoce della loro crescita da poter parlare di “nativi digitali”⁽²⁾ o, finanche, di *mobile-born*, ossia di coloro che al muovere dei primi passi già utilizzano dei dispositivi elettronici⁽³⁾. Il *web* rappresenta, così, un’estensione della vita reale⁽⁴⁾. Tra i nuovi mezzi di comunicazione, figurano certamente gli strumenti di socializzazione sui quali i giovani, in particolare, fondano la propria esistenza e identità⁽⁵⁾.

Nonostante le ultime generazioni siano ritenute esperte sul piano tecnologico, dato il prematuro approccio ai *social networking*, è la tenera età a rendere ragazze e ragazzi vulnerabili perché privi di una preparazione valoriale ed emotiva⁽⁶⁾. Tanto più quando il mondo virtuale, oltre che spazio condiviso di gioco, assume le caratteristiche

⁽¹⁾ Al riguardo, C. Bergonzini, *Nuove frontiere per la tutela dei minori nell’ecosistema digitale: la pratica dello “sharing”*, *QC*, 2025, 2, 407 ss., prec. 416 s. parla di «generazione completamente datificata».

⁽²⁾ M. Prensky, *Digital natives, digital immigrants*, in *On the Horizon*, 2001, 9, 5, 1 ss. L’espressione “nativi digitali” indica coloro che sono nati dalla fine del 1990 in poi che, hanno, più di altre generazioni, avuto un approccio precoce alle tecnologie, apprendendo il linguaggio informatico e acquisendo una certa disinvoltura nell’uso degli strumenti digitali derivata proprio dal contatto quotidiano con gli stessi. Disinvoltura, tuttavia, spesso scissa da una competenza in materia effettiva, che impone la consapevolezza dei rischi per la sicurezza cui l’utente minore è esposto, come messo in luce da M. Giandoriggio, *I minori d’età e i social network: l’insostenibile leggerezza del post*, *DR*, 1° maggio 2024, 3, 296.

⁽³⁾ Al riguardo, v. F. Pira, *Figli delle app. Le nuove generazioni digital-popolari e social-dipendenti*, Franco Angeli, 2021.

⁽⁴⁾ L. Floridi, *Commentary on the Onlife Manifesto*, in *The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era*, 2014, 21 ss., <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/28025/1001971.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

⁽⁵⁾ L’identità è la sintesi degli elementi che caratterizzano l’individuo: in tal senso, A. De Cupis, *I diritti della personalità*, Giuffrè, 1982, 397; sull’identità del soggetto in età formativa, v. L. Lenti, *L’identità del minore*, *NGCC*, 2006, 68 ss.; sull’influenza che l’esperienza digitale esercita sul soggetto nella fase costruttiva dell’identità, v. R. Senigaglia, *L’identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system*, *NGCC*, 2023, 1568 ss.

⁽⁶⁾ Il riferimento alla vulnerabilità qui è da intendersi come sinonimo di debolezza dell’individuo che opera nel contesto digitale. Per un’analisi più estesa, v. W. Chiaromonte, *Il social networking del lavoratore: limiti e tecniche di tutela*, Giappichelli, 2024.

di luogo di lavoro dematerializzato. Giovani e giovanissimi sfruttano la connessione per lavorare, con modalità *online* d'immediato accesso e scarsamente tracciabili⁽⁷⁾.

Come un'eco, si pone e ripropone il quesito sull'esistenza del lavoro sui *social*⁽⁸⁾ che genera, a sua volta, svariati interrogativi sulla natura d'esso.

Si rivela, *prima facie*, complicato stabilire se si sia in presenza di attività aventi uno specifico rilievo giuridico⁽⁹⁾ poiché l'impiego delle piattaforme digitali rende difficilmente riconoscibili le moderne forme di sfruttamento del lavoro minorile⁽¹⁰⁾.

Pur esistendo un ampio *background* normativo sovranazionale e nazionale che vede la Repubblica impegnata per la protezione dell'infanzia e della gioventù (art. 31 Cost.), in cui è la legge stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato e il lavoro dei minori è tutelato con speciali norme (in particolare, l. n. 977/1967 ss. mm. ii.) tese a garantire, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione (art. 37 Cost.), il legislatore si ritrova a dover fornire una risposta nuova ad altrettanto nuove forme di organizzazione e svolgimento dell'attività lavorativa.

Come ben noto, per lavoro minorile s'intende l'attività svolta da un soggetto di età inferiore a quella di ammissione all'impiego e comunque subordinata all'adempimento dell'obbligo scolastico⁽¹¹⁾. Precisamente, è bambino colui che non ha ancora compiuto 15 anni ed è soggetto a tale obbligo; mentre, è adolescente colui che ad esso non è più soggetto, avendo un'età compresa tra i 15 e i 18 anni⁽¹²⁾.

(7) Su questi profili v., da ultimo, C. Di Carluccio, *Child labour and the digital turn. The legal framework and the challenges of protecting minors online*, in *Gaming ed e-sports tra diritto, religioni e culture. Profili multidisciplinari ed esperienza giuridica*, a cura di F. Sorvillo, Editoriale Scientifica, 2025, 137 ss.; Id., *Digital child labour. Emerging challenges for italian labour law*, *Revue européenne du droit social*, 2026, 1(70), 21 ss.

(8) P. Tullini, *C'è lavoro sul web?*, *LLI*, 2015, 1, 1 ss.; M. Daquino, *Le professioni del lavoro digitale, in Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela*, a cura di P. Tullini, Giappichelli, 2017, 107 ss. A tali quesiti ritiene possa risponderli affermativamente P. Iervolino, *Sulla qualificazione del rapporto di lavoro degli influencers*, *LLI*, 2021, 7, 2, 35.

(9) Si pensi all'attività svolta nel contesto degli sport elettronici, su cui v. A. Donini - A. Rota, *Gioco o lavoro: la rilevanza giuslavoristica degli e-sport*, in *Scenari giuridici degli e-sport in Italia nell'universo del gaming*, a cura di A. Lepore - C. Di Carluccio - C. Ghionni, *NDS*, 2025, *Special Issue*, 2, 215 ss.; G.E. Comes, *Child labour and the digital turn. The minor e-sport player: risks, opportunities and legal safeguards*, in *Gaming ed e-sports tra diritto, religioni e culture. Profili multidisciplinari ed esperienza giuridica*, a cura di F. Sorvillo, Editoriale Scientifica, 2025, 151 ss.; Id., *Il senso di vertigine del pro-player dinanzi al vuoto legislativo*, in *Videogiochi, e-sport e diritto: regolamentare le nuove frontiere del "mondo virtuale"*, a cura di M.C. Ivaldi, F. Santagata, Edizioni scientifiche italiane, 2024, 57 ss.

(10) Avvalora la natura lavorativa dell'attività dei *creators*, la legge in vigore dal 25 ottobre 2025 con cui la *Cyber Administratio of China* prevede, per gli *influencer* che creino contenuti su argomenti regolamentati (es. medicina, diritto, pedagogia, finanza), di dover provare le proprie competenze mediante il possesso della laurea, di una certificazione o di credenziali professionali. Cfr. *ilSole24ore* del 29 ottobre 2025, consultabile *online* al link www.ilsole24ore.com.

(11) Art. 2 della Convenzione OIL del 1973, n. 138; art. 3 L. 17 ottobre 1967, n. 977.

(12) *Ex multis*, E. Pasqualetto, *L'età di accesso al lavoro, tra tutele, differenziazioni e discriminazioni*, Cedam, 2013, 29. In caso di violazione dei requisiti prescritti dalla legge, ai sensi dell'art. 26, co. 2, l. n. 977/1967, il datore è punibile in via alternativa con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a 5.164,00 euro. Per approfondimenti sul sistema sanzionatorio di natura penalistica previsto dall'art. 26, co. 1, 2 e 6, l. n. 977/67, mod. dal d.lgs. 345/99, v. P. Rausei, *Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio*

Tuttavia, in presenza di *policy* per la verifica dell'età e l'acquisizione del consenso genitoriale agevolmente eludibili, in sostanza, le piattaforme si limitano a fidarsi della mera dichiarazione resa dall'utente⁽¹³⁾. Di conseguenza, l'accesso ai *social network* finisce per essere più o meno libero, ove si ricorra alla creazione di falsi *account* o si goda del consenso dei genitori o tutori.

Riesce assai difficile pensare di poter riconoscere sia ai *grands enfants* che, addirittura, ai *petite enfants*⁽¹⁴⁾ la piena capacità di esercitare un'attività digitale: in molti casi, sono proprio i genitori – custodi degli interessi del minore – a diffondere *online* i contenuti concernenti gli stessi (cd. *sharenting*), rischiandone la mercificazione⁽¹⁵⁾. Accade che creino e gestiscano, a mo' di *manager*, i profili dei figli che, assunto il ruolo

del lavoro, Wolters Kluwer, 2016; S. Slataper, *Le sanzioni*, in *Il lavoro dei minori. Legge, prassi amministrativa e contrattazione collettiva*, a cura di M. Miscione, Ipsoa, 2002, 1199 ss.; P. Pomanti, *La tutela penale di particolari categorie di lavoratori*, in *I reati in materia di lavoro*, a cura di F.S. Fortuna, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, diretto da A. Di Amato, Cedam, 2002, VIII, 392 ss.; V. Valentini, *La tutela penale di particolari categorie di lavoratori*, in *Il diritto penale del lavoro*, a cura di N. Mazzacupa - E. Amati, in *Diritto del lavoro. Commentario*, diretto da F. Carinci, Utet, 2007, VII, 288 ss. Dal punto di vista civilistico, in caso di violazione di norma imperativa, il contratto stipulato con il minore è nullo per illiceità dell'oggetto, fatto salvo il diritto alla retribuzione spettante al minore per la prestazione eseguita, in applicazione dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 37 Cost. In tal senso, in giurisprudenza, v. Cfr. Cass. 30.8.2010, n. 18856, in R. Pessi - G. Proia - G. Prosperetti - G. Sigillò Massara (diretto da), *Codice del lavoro*, Giuffrè, 2025, 185 s.

⁽¹³⁾ Esulano dalla presente indagine le problematiche connesse all'articolata questione della liceità del trattamento dei dati personali del minore, ai fini “dell'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori”, subordinata al compimento del sedicesimo anno di età (ai sensi dell'art. 8, par. 1, GDPR); così anche quelle relative al ridotto limite minimo d'età previsto dal cd. Codice della *privacy*, che fissa a soli quattordici anni la legittima facoltà di esprimere il consenso digitale. Ci si limita a chiarire che, al di sotto di detta soglia, il consenso deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. A tal fine, lo stesso GDPR (art. 8, par. 2) investe il titolare del trattamento di un onere di verifica del legittimo rilascio del consenso, «in considerazione delle tecnologie disponibili».

⁽¹⁴⁾ La distinzione tra “*petite enfants*” e “*grands enfants*” si basa sulla capacità di discernimento del fanciullo. Mentre, dei primi fanno le veci unicamente i genitori; i secondi possono esercitare parte dei propri diritti autonomamente o possono essere coadiuvati dai genitori che hanno il potere di disattenderne la volontà solo nell'interesse dell'*enfant*. Per approfondimenti, v. A. Gorgoni, *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Cedam, 2017.

⁽¹⁵⁾ Cfr. A. Lavorgna - M. Tartari, *La sovraesposizione digitale dei minori. Un approccio multidimensionale al fenomeno dello sharenting*, Franco Angeli, 2023, 9; L. Aulino, *Tutela dei minori e servizi digitali: i rischi dello sharenting*, *Famiglia*, 2022, 35 ss. Sui rischi nei quali può incorrere il minore, tra tanti, v. Save the Children, *XIV Atlante dell'infanzia (a rischio) in Italia 2023 – Tempi digitali*, consultabile al link <https://s3-www.savethechildren.it/public/allegati/xiv-atlante-dellinfanzia-rischio-tempi-digitali.pdf>; S. Livingstone - M. Stoilova, *The 4Cs: Classifying Online Risk to Children*, in *CO:RE Short Report Series on Key Topics*, 2021.; Save the Children, *Dossier Piccoli Schiavi Invisibili*, 24 luglio 2025, consultabile al link <https://s3-www.savethechildren.it/public/allegati/piccoli-schiavi-invisibili-2025.pdf>; M. D'Amore, *Crescere (troppo in fretta) nell'era digitale: i rischi dell'adultizzazione*, in *I quaderni di Agendadigitale.eu*, 2025, n. 20, 17 ss. Sulla questione di genere, v. S. Feldman - S. Almog, *Il lavoro minorile nelle piattaforme digitali. Profili generali e questioni di genere degli Youtubers come caso di studio*, *LLI*, 2024, 10, 2, 108 ss. Sul fenomeno della sessualizzazione della figura femminile, già oggetto di studio relativamente alle *influencer* di maggiore età, si rinvia a D. Caso - R. Fabbriatore - F. Muti - C. Starace, *Sessualizzazione e oggettivazione femminile su Instagram: il ruolo delle influencer*, *Psicologia sociale*, 2019, 3, 441 ss.

di *baby-influencer*, incappano in veri e propri obblighi lavorativi, impostigli dagli stessi genitori e/o dalle imprese destinatarie del “servizio” (cd. *family influencer*)⁽¹⁶⁾.

Le condivisioni sono finalizzate a incrementare il valore commerciale del profilo digitale del bambino, mediante la promozione di prodotti sui *social media* (ad esempio, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok o Twitch), con la finalità di indurre i consumatori a preferire alcuni marchi ad altri, generando un ritorno in termini economici e di visibilità⁽¹⁷⁾. Operativamente, i guadagni sono realizzati mediante la condivisione di contenuti multimediali sulla vita quotidiana del minore e mediante la promozione di prodotti commerciali che attirino un gran numero di *follower*. Diviene, così chiaro, che non sempre ci si ritrova dinanzi a un semplice *post* pubblicato su di un *social network* o tramite una piattaforma digitale⁽¹⁸⁾. In questi casi, s’impone la necessità d’invocare il sistema di tutele che ruota intorno all’interesse superiore del minore, la cui preminenza rispetto a tutti gli altri interessi in gioco va preservata⁽¹⁹⁾.

A fronte di possibilità di guadagno (più o meno lauto), tale categoria di lavoratori opera in assenza di reti protettive⁽²⁰⁾, salvo i soggetti a vario titolo coinvolti (piattaforme, *social network*, *brand*) non applichino, di fatto, la disciplina riservata ad altri settori dell’ordinamento (es. diritto d’autore).

In mancanza di previsioni normative *ad hoc*, si pongono una serie di questioni problematiche relative alla contrattualizzazione del rapporto, agli orari di lavoro, ai compensi⁽²¹⁾, ai profili previdenziali, alle sospensioni per causa di malattia⁽²²⁾. Ancora, non meno importanti criticità si profilano rispetto alla salute e al benessere psicofisico

⁽¹⁶⁾ Per un’analisi del fenomeno, v. la ricerca “*Protagonisti consapevoli? La tutela dei minorenni nell’era dei family influencer*”, di Terre des Hommes Italia insieme all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) e ALMED – Università Cattolica del Sacro Cuore, con il supporto dell’avvocata Marisa Maraffino, consultabile al link https://terredeshommes.it/pdf/Protagonisti_consapevoli_family_influencer.pdf, spec. 19 ss.

⁽¹⁷⁾ L. Torsello, *Il lavoro degli influencers: percorsi di tutela*, LLI, 2021, 7, 2, I.54 ss.

⁽¹⁸⁾ Per un approfondimento: L. Negroni - I. Ieva - S. Marseglia, *La figura dei baby influencer tra lavoro e sfruttamento minorile*, consultabile al link <https://www.leggiscomodo.org/baby-influencer/>.

⁽¹⁹⁾ Il «superiore (o preminente) interesse del minore», proclamato nella Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo (art. 3, par. 1) e rimarcato nella Carta dir. UE (art. 24, par. 2), ha assunto portata generale e costituisce «valore apicale di sistema», «nuovo principio sistematico organizzatore di tutto il diritto minorile». Al riguardo, v. V. Scalisi, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, RDC, 2018, 407 ss.; E. Lamarque, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Franco Angeli, 2016; G. Sicchiero, *La nozione di interesse del minore*, FD, 2015, 1, 72 ss.

⁽²⁰⁾ A. Donini, *Il lavoro attraverso le piattaforme digitali*, Bup, 2019.

⁽²¹⁾ A. Alaimo, *Il lavoro autonomo tra nuove debolezze e deficit di protezione sociale: tutele prima, durante e dopo la pandemia*, RDSS, 2021, 2, 215 ss.; A. Lassandari, *Oltre la “grande dicotomia”? La povertà tra subordinazione e autonomia*, LD, 2019, 96 ss.

⁽²²⁾ M. D’Onghia, *Lavori in rete e nuove precarietà: come riformare il welfare state?*, QRGL, 2017, 2, 83 ss.

del minore⁽²³⁾, incidenti su di un sano percorso di crescita e di apprendimento e potenzialmente idonei a generare forme di povertà e di esclusione sociale del medesimo anche in età adulta⁽²⁴⁾.

2. Il lavoro digitale minorile in attesa di qualificazione

Le vite dei fanciulli che così lavorano sono messe “in vetrina”⁽²⁵⁾ e l’urgenza del riconoscimento di tutele normative, economiche e previdenziali frena bruscamente dinanzi alla questione qualificatoria del rapporto lavorativo.

Della necessità di un intervento legislativo in materia, sollecitato dai mutamenti *in progress* del mondo digitale⁽²⁶⁾, si faceva portavoce *Assoinfluencer*⁽²⁷⁾ che provocatoriamente proponeva una modifica dell’art. 2094 c.c.⁽²⁸⁾ tesa a ricomprendere «immagine e credibilità» dell’*influencer*, in aggiunta alla tradizionale prestazione di energie psicofisiche⁽²⁹⁾.

Si replica per gli *influencer* tutti, maggiorenni o minorenni che siano, la tradizionale sfida tipica del diritto del lavoro, consistente nel tentativo di ricondurne l’attività entro gli schemi classici dell’autonomia e della subordinazione. Tale operazione, di per sé sempre complessa, si presenta ulteriormente articolata per forme di lavoro come quella in esame, in cui gli indici della subordinazione si intravedono timidamente poiché i *social network* rendono labili i confini tra le diverse materie giuridiche (diritto del lavoro, codice del commercio e dei consumatori)⁽³⁰⁾, oltre che tra sfera privata e professionale⁽³¹⁾.

(23) Cfr. G.E. Comes, *Minori online tra opportunità digitali e rischi lavorativi: profili di tutela della salute psicofisica*, in *Security and rights in cyberspace*, a cura di G. Bevilacqua - V. Caporrino - F. De Simone - C. Di Carluccio, Editoriale Scientifica, 2025, 347 ss. Sui rischi per la salute mentale nel lavoro digitale, v. C. Di Carluccio, *La persona al centro. Lavoro e salute mentale nell’età del tecno-capitalismo*, *Bio Law Journal*, 2024, 4, 91 ss.

(24) Save the Children, *Non è un gioco. Indagine sul lavoro minorile in Italia 2023*, in www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/non-e-un-gioco, 6.

(25) M. Piccinali, *Influencers e virtual social media*, in *Il metaverso. Modelli giuridici e operativi*, a cura di M. Piccinali, A. Puccio, S. Vasta, Giuffrè, 2023, 57 ss.

(26) S. Cortesi - F. Genzano, *Professione influencer, come il diritto del lavoro si adegua ai nuovi mestieri digitali*, *agendadigitale.eu*, 8 gennaio 2021.

(27) L’Associazione, priva di scopo di lucro, è stata formalmente inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’elenco delle associazioni professionali di cui alla L. n. 4/2013.

(28) Audizione del 14 settembre 2021 di *Assoinfluencer* presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, in www.youtube.com/watch?v=ILkQQcwTIGk, 15 settembre 2021.

(29) P. Iervolino, *Sulla qualificazione del rapporto di lavoro degli influencers*, *cit.*, 29 ss.

(30) *Ibidem*, 32, in riferimento ai *brand ambassador*, si sottolinea come, per l’ordinamento italiano, un elevato numero di seguaci sui *social network* sia considerato quale segno distintivo atipico, identificativo di un’attività imprenditoriale, in quanto tale priva dei caratteri della subordinazione.

(31) A. Rota - M. Vitaletti, *La legge francese sugli influencer. Quale spazio per il diritto del lavoro?*, *LLI*, 2023, 9, 2, 37 ss., spec. 38; T. Poell - D.B. Nieborg - B.E. Duffy, *Piattaforme digitali e produzione culturale*,

Nella fattispecie oggetto di analisi, il rapporto di lavoro è originato, almeno in teoria, da due rapporti contrattuali. Da un lato, quello tra azienda e *influencer* (o figure esercenti la potestà genitoriale sul minore); dall'altro, quello afferente al ruolo delle piattaforme che gestiscono le pagine o gli spazi degli *influencer*, creano i contatti con i *brand* e le aziende, incidendo su visibilità e guadagni.

Rispetto al contratto stipulato tra l'*influencer* e il *brand*, in riferimento a maggiorenni, il più delle volte è considerato riconducibile all'alveo del lavoro autonomo: si configura il compimento – verso un corrispettivo – di un servizio e l'interesse creditorio è soddisfatto dalla pubblicazione del *post* che consente di associare l'immagine del primo al secondo. Né vi sono elementi idonei ad escludere l'auto-organizzazione *ex art.* 409, n. 3, c.p.c.⁽³²⁾.

Anche al fine di individuare la figura datoriale, occorrerebbe indagare le modalità della prestazione in entrambi i rapporti contrattuali ma impera la difficile reperibilità di modelli negoziali.

Per coloro che hanno raggiunto la maggiore età, talora si fa ricorso a contratti atipici.

Il contratto di *influencer marketing*⁽³³⁾ è concluso tra un'impresa (di solito, di servizi) – che funge da intermediaria tra l'*influencer* e la casa fornitrice dei prodotti pubblicizzati – e l'*influencer* stesso che, godendo di un'apprezzabile notorietà e di un rilevante seguito sui *social*, s'impegna a realizzare determinati contenuti o a svolgere un'attività di promozione di prodotti destinati alla platea dei propri *followers*. In questa ipotesi, l'*influencer* sponsorizza il *brand* che, in cambio, s'impegna a corrispondere denaro o altri beni, periodicamente o su *performance*.

Oggetto del contratto può essere la partecipazione a un evento, il racconto dell'esperienza dell'*influencer*; l'impegno a indossare un capo di abbigliamento in una specifica occasione; la creazione di contenuti sui propri profili *social*. Previsioni ulteriori possono riguardare la durata del contratto, gli *hashtag* da utilizzare per rendere riconoscibile la collaborazione tra *brand* e *influencer*; un obbligo di sponsorizzazione

Minimum Fax, 2022; A. Rota, *I creatori di contenuti digitali sono lavoratori?*, LLI, 2021, 1 ss.; D. Mangan, *Influencer marketing as labour: between the public and private divide*, in *The Regulation of Social Media Influencers*, a cura di C. Goanta - S. Ranchordas, Edward Elgar Publishing, 2020, 185 ss.

⁽³²⁾ U. Carabelli, *Collaborazioni e lavoro occasionale tra autonomia e subordinazione*, in *Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017, I seminari della Consulta giuridica della CGIL*, a cura di U. Carabelli - L. Fassina, Ediesse, 2018, 1, 51; P. Iervolino, *Sulla qualificazione del rapporto di lavoro degli influencers*, cit., 39; O. Razzolini, *Jobs Act degli autonomi e lavoro esclusivamente personale. L'ambito di applicazione della legge n. 81/2017*, in *Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, a cura di L. Fiorillo - A. Perulli, Giappichelli, 2018, 17 ss.

⁽³³⁾ L'attività dell'*influencer marketing*, secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si concretizza nella «diffusione su blog, vlog e *social network* di foto, video e commenti da parte di blogger e *influencer* (ovvero personaggi di riferimento del mondo online, con un numero elevato di *follower*) che mostrano sostegno o approvazione (*endorsement*) per determinati *brand*, generando un effetto pubblicitario». Cfr. il comunicato stampa di AGCM del 24 luglio 2017 in www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2017/7/alias-8853.

esclusiva o un patto di non concorrenza, di redazione di *report* periodici per valutare il raggiungimento di determinati livelli di *performance*.

Ciò che desta maggiore attenzione, ai fini della qualificazione del fenomeno, è la possibile previsione di obblighi inerenti al numero dei *post* da pubblicare e alla tipologia dei contenuti. Ad esempio, ci si riferisce alle prescrizioni relative alla quantità di caratteri da utilizzare per creare il *post*, alle modalità di realizzazione delle immagini da pubblicare, alla lunghezza dei video e delle *stories*; alle piattaforme sulle quali caricare tali contenuti, agli orari di pubblicazione.

L'intensità di tali obblighi varia, peraltro, a seconda che l'attività sia svolta da un *influencer*, cui è abitualmente richiesto solo di rappresentare i prodotti di un *brand* sui *social network*, o da un *brand ambassador*, ossia da un personaggio famoso, o da un macro *influencer* con il compito di rappresentare il *brand* sia sui *social network* che nella vita reale⁽³⁴⁾. Mentre i primi operano in settori d'influenza circoscritti, l'attività dei secondi ha un impatto sociale notevolmente più vasto. Per questi ultimi, come già emerso in dottrina, potrebbe rivelarsi scarsamente utile interrogarsi sulla qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro perché non sorretta dall'interesse degli stessi al riconoscimento delle tutele della subordinazione e perché l'ordinamento (nazionale e comunitario) difficilmente li riterrebbe meritevoli d'esse⁽³⁵⁾.

Il lavoratore è, usualmente, pagato dietro rilascio della fattura. Gli oneri previdenziali sono a suo carico e, al fine di sottrarre il guadagno alla più onerosa aliquota prevista per le gestioni principali, può essere prevista l'iscrizione alla Gestione separata, salvo non sia completamente esclusa come accade per le prestazioni occasionali. Nella maggioranza dei casi, ci si rifà allo schema del contratto d'opera intellettuale⁽³⁶⁾.

Il ragionamento, però, appare meno lineare e richiede della cautela aggiuntiva se si parla di minori, rispetto ai quali la configurabilità di forme di subordinazione potrebbe significare una possibile estensione delle tutele dovute loro in ragione dell'età⁽³⁷⁾.

⁽³⁴⁾ Al riguardo, v. S. Cortesi - F. Genzano, *Le nuove categorie professionali: il discrimine tra influencer e brand ambassador*, *ilGiuslavorista*, 15 agosto 2021; J. Ierussi - V. Salonia, *Come campa un influencer? Vantaggi e tutele solo per pochi*, *agendadigitale.eu*, 2 ottobre 2019.

⁽³⁵⁾ In tal senso, P. Iervolino, *Sulla qualificazione del rapporto di lavoro degli influencers*, cit., 31 ss.

⁽³⁶⁾ Per individuare la categoria contrattuale, si può fare riferimento all'ammontare dei guadagni che contraddistinguono la prestazione d'opera occasionale: ove il reddito non superi i 5.000,00 euro, si tende a ricadere nella prima fattispecie che permette di godere dell'esenzione dal regime IVA e dall'iscrizione alla Gestione separata INPS. Così, L. Torsello, *Il lavoro degli influencers: percorsi di tutela*, cit., 57 ss.

⁽³⁷⁾ Per un'analisi, v. C. Di Carluccio, *Legge 17 ottobre 1967, n. 977 - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. Commento artt. 1-4, 6-8, 15, 17-19, 22-24, 28*, in *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, a cura di R. De Luca Tamajo - O. Mazzotta, 2022, 923 ss.

Analoghe considerazioni valgono ove si tenti di fare riferimento al contratto di agenzia, anche alla luce della recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma n. 2615/2024)⁽³⁸⁾ che ne considera applicabile la disciplina agli *influencer* adulti.

L'agente è inteso quale lavoratore autonomo, attraverso la cui opera l'azienda può procurarsi nuovi canali commerciali o rafforzare quelli esistenti.

Normalmente, il suo compenso è rappresentato da una percentuale sul valore delle vendite andate a buon fine che sono quelle per le quali l'azienda effettivamente incassa il prezzo di vendita, note anche come provvigioni. È lo stesso agente ad assumere il rischio di impresa e a sostenere le spese per svolgere la propria attività, disponendo di personali mezzi di lavoro.

Sotto il profilo previdenziale, l'*influencer*-agente deve essere iscritto alla Cassa di previdenza degli agenti, vale a dire l'Enasarco, e l'azienda mandante è obbligata a corrispondere i contributi ogni tre mesi, calcolati in percentuale sulle provvigioni liquidate al rappresentante (in misura sensibilmente inferiore a quelle che sarebbe tenuto a versare all'INPS, in caso di subordinazione).

Senza scendere nel vivo delle riflessioni suscitate dalla sentenza di merito richiamata, qualche perplessità scaturisce dalla relativa ricostruzione se rapportata all'attività d'influenza esercitabile da un minore, al quale sarebbe finanche vietato lavorare ai sensi della L. n. 977 del 1967 proprio perché privo dell'età minima di accesso al lavoro e dell'assolvimento dell'obbligo scolastico⁽³⁹⁾, così come della capacità di agire e stipulare il contratto di lavoro⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁸⁾ T. Roma 4 marzo 2024, n. 2615, nt. M. Manna, *Influencer Marketing e contratto di Agenzia: qualificazione e implicazioni previdenziali*, GI, 2025, 4, 816 ss.; M. Tonetti, *L'influencer è un (nuovo) agente di commercio*, Nota a Tribunale Roma, 4 marzo 2024, n. 2615, sez. lav., D&G, 2024, 111, 4 ss.; F. Capponi, *Influencer: la qualificazione del rapporto di lavoro secondo il Tribunale di Roma*, BA, 27 maggio 2024. Per ulteriori approfondimenti, v. S. Censi, *Professionisti dell'immagine: dal testimonial all'influencer. Profili fiscali*, in *Influencer tra lavoro e fiscalità. Profili giuridici delle nuove professioni del web*, in *Quaderni FGB, Serie: Itinerari di diritto e relazioni del lavoro*, a cura di C. Cristofolini - A. Magliaro - R. Salomone, 2025, n. 68, 94 ss.; F. Collia - F. Rotondi, *Influencer*, LG, 2024, 858 ss.; C. Basenghi, *Il rapporto di lavoro dei cosiddetti influencer e la qualificazione del contratto*, VTDL, 2024, 4, 991 ss.

⁽³⁹⁾ E. Pasqualetto, *L'età di accesso al lavoro tra tutele, differenziazioni e discriminazioni*, cit., 21 ss.; M.L. De Cristofaro, *Minori (lavoro dei)*, DDP comm, Utet giuridica, 1993, IX, 473 ss.

⁽⁴⁰⁾ Sul tema, parte degli studiosi si sono chiesti se «la capacità a prestare il proprio lavoro» vada considerata come speciale capacità giuridica in materia di lavoro e il contratto debba essere concluso dal rappresentante del minore (al riguardo, v. P. Olivelli, *Il lavoro dei giovani*, Giuffrè, 1981, 106 s.; E. Pasqualetto, *L'età di accesso al lavoro tra tutele, differenziazioni e discriminazioni*, cit., 63 s.; A. Vallebona, *Istituzioni di diritto del lavoro*, Giappichelli, 2023, 64) o se il minore, acquistando la speciale capacità di lavoro, al compimento dell'età prevista dalla legge (art. 3 l. n. 977/1967), acquisti anche la capacità negoziale di stipulare il relativo contratto (M. De Cristofaro, *Minore età e contratto di lavoro*, in *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, a cura di M. De Cristofaro - A. Belvedere, Giuffrè, 1980, 507; A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, 2002, 329). A tale ultimo proposito, alcuni studiosi hanno rilevato che, se non fosse questa la linea interpretativa da prediligere, l'espressione legislativa «è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro», prevista dall'art. 2, comma 2, c.c., comporterebbe il riconoscimento in capo al minore di una capacità di agire imperfetta, processuale e non contrattuale, rendendo difficilmente comprensibile lo spostamento di

Risulta inverosimile ipotizzare di poter analogicamente estendere la decisione del giudice romano ai *baby-kid influencer*: è difficilmente immaginabile un minore intento a svolgere consapevolmente e autonomamente l'attività di sponsorizzazione in parola.

Ci si chiede se non sia, invece, più corretto riconoscere alla stessa carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e afferente al settore dello spettacolo⁽⁴¹⁾, con la conseguente possibilità di derogare alle previsioni limitative legate al dato anagrafico dell'età, con il riconoscimento delle tutele previste dalla relativa disciplina.

Un innalzamento dell'asticella delle tutele da riservare ai minori che affollano il dematerializzato emisfero digitale, in ogni caso, non può che risultare necessario.

Con il disegno di legge contenente «Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale», al vaglio dell'VIII Commissione del Senato, «s'intende porre in atto un'azione, dinnanzi al balzo della tecnologia e dei nuovi scenari di rischio, capace di reagire in modo altrettanto rapido ed efficace, sul fronte della tutela della dignità dei bambini e degli adolescenti nel mondo del digitale»⁽⁴²⁾.

A tale scopo, brevemente, è previsto il dovere dei fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento (art. 1), di verificare l'età degli utenti secondo modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2, co. 1).

È, quindi, subordinata la validità dei contratti stipulati con i fornitori di servizi della società dell'informazione al compimento del quindicesimo anno di età dei minori o alla conclusione, per conto di questi ultimi, da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore (art. 3, co. 1 e 2).

Un tassello del puzzle sembra, però, mancare: il minore spesso espleta la propria attività digitale in assenza di un formale contratto.

In tal senso, il modello lavoristico esistente risulta inadeguato a fornire risposte compiute anche laddove si invochi il principio della libertà della forma, secondo cui, com'è noto, al fine di identificare l'attività del minore con un lavoro propriamente inteso, bisognerebbe guardare alla condotta complessiva delle parti (1362 c.c.).

una norma sulla capacità di lavoro in un articolo intitolato alla capacità di agire (in tal senso, F. Carinci - R. De Luca Tamajo - P. Tosi - T. Treu, *Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato*, Utet, 1998, 59). In caso di incapacità d'agire del minore, il contratto, ove stipulato, sarà annullabile ai sensi dell'art. 1425 c.c. In tal senso, V. Roppo, *Il contratto*, Giuffrè, 2001, 774, afferma che gli atti compiuti dal minore «sono annullabili, a prescindere dall'entità e dalla stessa esistenza di un pregiudizio a carico dell'autore».

⁽⁴¹⁾ Cfr. art. 4, co. 2, l. n. 977/1967. In giurisprudenza, v. Cass. 15 ottobre 2014, n. 21829, in banca dati *Onelegale*, secondo cui i lavori del settore dello spettacolo comprendono tutte quelle attività dirette «alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano».

⁽⁴²⁾ Disegno di legge attualmente in Senato n. 1136, comunicato alla Presidenza il 13 maggio 2024, 3, in www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01418922.pdf.

La nebulosità del mercato del lavoro digitale non si dirada neppure se si assume ad esempio l'attività dei *game influencer* poiché, se si prova a effettuare una rapida ricerca sul *web*, s'impatta con l'impossibilità di trovare modelli contrattuali.

A fini esplorativi, si è fatto accesso a una delle tante piattaforme di gioco.

Per osservarne da vicino il funzionamento, è richiesta innanzitutto la registrazione alla piattaforma della quale, in alternativa, nulla è visionabile, se non appunto la schermata di invito a registrarsi e una panoramica dei giochi disponibili per utenti comuni. Per registrarsi, basta procedere all'inserimento delle credenziali personali.

Effettuato il *login*, si viene accolti da un messaggio di benvenuto seguito dalle istruzioni di accesso al vivo dell'attività e a possibilità di guadagno.

Si tratta di una delle tante piattaforme *on line* ove si può giocare gratis ma sulla quale è possibile, per il *content creator*, anche pubblicare dei videogiochi per poterne ricavare dei guadagni.

Sul sito stesso, si legge che la formula “*win-win*” permette al programmatore di guadagnare vendendo la licenza del gioco o dividendo con la piattaforma stessa gli incassi dei banner pubblicitari, con conseguente soddisfazione dei programmatori che guadagnano e degli utenti che trovano sempre nuovi giochi.

Proseguendo, successivamente all'accesso al sito, il secondo passaggio è quello che richiede al “partner” di seguire un percorso guidato, obbligatorio, per la scelta delle modalità di pagamento finalizzato ad assicurarne la regolarità.

Si è indirizzati alla sezione pagamenti ove si legge che, al raggiungimento della soglia minima dei 100 euro, il *team* dedicato invierà un *report* via e-mail per acquisire le informazioni necessarie per effettuare il versamento. È richiesto, poi, l'invio della relativa fattura, con ritenuta d'acconto o per i diritti d'autore. In entrambe le ipotesi, almeno formalmente, si tratta di tipologie di lavoro non subordinato.

Sino a questa fase della procedura, nessun contratto è possibile visionare né, tantomeno, sottoporre alla visione di una figura genitoriale.

Emerge, evidente, la grande debolezza contrattuale dei minori attivi *online*, pur in presenza del riconoscimento di un compenso per l'attività svolta. Peraltro, rispetto al compenso, è interessante segnalare che, sebbene la maggioranza dei minori ne riceva uno, vi è anche un 11,6% che dichiara di averlo ricevuto solo ogni tanto e il 5,6% di non averlo ricevuto affatto pur a fronte dello svolgimento di un'attività lavorativa⁽⁴³⁾.

⁽⁴³⁾ Save the Children, *Non è un gioco. Indagine sul lavoro minorile in Italia 2023*, cit., 68.

3. La tanto attesa reazione legislativa

Ambisce a fornire una normazione “a misura di bambino” la Proposta di legge n. 1771 del 12 marzo 2024, rubricata «Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell’ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell’immagine e di contenuti multimediali di minori»⁽⁴⁴⁾.

Preso atto del grave vuoto legislativo sul piano nazionale rispetto alle attività dei *baby influencer* e, rilevato che solo pochi Paesi nel mondo hanno adottato una disciplina di tale fenomeno, si assume a modello la Francia. Si tratta del Paese che, per primo, nell’ottobre del 2020, ha disciplinato, con legge, lo «sfruttamento commerciale dell’immagine dei minori di sedici anni sulle piattaforme *online*»⁽⁴⁵⁾.

Precisamente, ai sensi dell’articolo 4-*bis* della proposta n. 1771/2024, è normato l’impiego dei minori nell’ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali.

In primo luogo, è prevista l’estensione dell’ambito applicativo della l. n. 977/1967 a qualsiasi impiego e sfruttamento commerciale di minore effettuato su registrazioni sonore e audiovisive o su immagini al fine di trasmetterle, a scopo di lucro, su una piattaforma digitale di condivisione di informazioni, suoni, video e immagini. È disposto, inoltre, che qualsiasi forma di impiego dei minori sul *web* debba essere preceduto dalla stipulazione di un regolare contratto di lavoro.

Sempre sulla scia del modello francese, la disposizione in questione subordina all’adozione di un successivo decreto la determinazione dei criteri afferenti a soglie temporali o di introiti, al maturare dei quali si configura l’impiego e lo sfruttamento commerciale del minore.

Altresì, è coinvolta la direzione provinciale del lavoro, onerata di fornire, sia ai genitori del minore di 15 anni autorizzato a lavorare sia a coloro che lo impiegano, le informazioni relative alla tutela dei diritti del minore, alle conseguenze sulla sua vita privata e sugli obblighi finanziari concernenti gli introiti derivanti dall’attività da questi svolta.

È stabilita l’applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218, sull’impiego di infraquattordicenni in programmi televisivi (integrato con le ulteriori disposizioni da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l’Autorità delegata in

⁽⁴⁴⁾ Cfr. <https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=1771>.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. L. n. 1266/2020 “*visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne*” in <https://www.legifrance.gouv.fr/jorfi/id/JORFTEXT000042439054>.

materia di famiglia, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza nonché del Garante per la protezione dei dati personali) che recano prescrizioni sui tempi, la durata, le condizioni igieniche e di sicurezza per la realizzazione dei contenuti multimediali condivisibili nelle piattaforme digitali e riguardanti i minori; le soglie limite per la configurazione dell'impiego e dello sfruttamento commerciale di minore; la segnalazione dei rischi, soprattutto psicologici, associati alla diffusione dei contenuti multimediali; la compatibilità con la normale frequenza scolastica dei minori coinvolti; le modalità attuative degli obblighi finanziari derivanti dallo svolgimento delle attività considerate.

È statuito, poi, che, ove i redditi diretti e indiretti realizzati dal minore superino, in un dato intervallo di tempo, la soglia fissata successivamente con decreto, i relativi importi dovranno essere versati immediatamente su di un conto corrente gestito, fino al raggiungimento dei diciotto anni del minore, da un curatore speciale nominato dal tribunale in cui lo stesso minore risiede o è domiciliato. Parte del reddito, la cui misura è determinata dal tribunale nei limiti fissati da successivo decreto, può essere lasciata nella disponibilità del minore che abbia compiuto sedici anni o dei suoi rappresentanti legali e, in tal caso, dovrà essere impiegata e rendicontata, nell'interesse esclusivo dello stesso.

Infine, con una formula un po' fumosa, la proposta di legge richiamata estende alle violazioni della disciplina protettiva dei *baby influencer* il sistema sanzionatorio previsto dalla legge di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti⁽⁴⁶⁾.

Nel contempo, in Francia, con il fine di regolamentare l'influenza commerciale e contrastare gli eccessi degli *influencer* sui *social network*, è stata approvata anche la legge del 9 giugno 2023 (*Loy 9 juin 2023, n. 451 «visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux»*).

In risposta alla necessità di garantire una comunicazione trasparente e una maggior consapevolezza negli utenti, la legge francese regola l'attività di influenza svolta dai minori e il conseguente sfruttamento commerciale della loro immagine tramite le piattaforme digitali.

La l. n. 541/2023 finisce per coordinarsi, modificandone la portata, con la l. n. 1266/2020, con l'obiettivo di regolamentare lo sfruttamento commerciale delle immagini di bambini di età inferiore ai sedici anni sulle piattaforme *online* (cui, come detto, la proposta di legge italiana si rifà).

Salva la disciplina di cui all'art. 7124-1 *Code du travail*, nel caso in cui il minore di 16 anni sia il principale soggetto di attività veicolate da una piattaforma digitale ex art. 3, Reg. UE 2022/2065, la legittima diffusione dell'immagine dello stesso impone a chi ne è responsabile una serie di obblighi. Tra essi, c'è la notifica all'autorità competente in caso di superamento di determinati parametri fissati da un decreto del

⁽⁴⁶⁾ Precisamente, art. 26, l. n. 977/1967.

Consiglio di Stato, ossia la durata cumulativa o il numero dei contenuti relativi alla diffusione dell'immagine; il raggiungimento di un determinato tetto di introiti destinati al soggetto responsabile della creazione, produzione o diffusione dei predetti contenuti.

L'impiego di giovani *under 16* nell'ambito dei *social media* richiede una preventiva autorizzazione delle autorità amministrative ed esige comportamenti rispettosi della dignità personale, della *privacy*, dell'immagine e dell'integrità psico-fisica. Rilevano, in tal senso, adattamenti dell'orario di lavoro all'età e il dovere di depositare e conservare il patrimonio del minore che lavora presso la Cassa depositi sino al raggiungimento della maggiore età, accompagnata dalla previsione di provvedimenti inibitori o risarcitori in favore del minore, in caso di violazioni⁽⁴⁷⁾.

A detto limite di età si è adeguata l'Australia che, per prima, ha vietato l'accesso ai *social network* ai minori di 16 anni; altrettanto si prefiggono di fare la Spagna, la Grecia, la Slovenia, l'Austria, la Danimarca.

Sul piano europeo, d'altronde, si registra una crescente attenzione al tema⁽⁴⁸⁾: si pensi alle violazioni del regolamento sui servizi digitali⁽⁴⁹⁾, segnalate dalla Commissione europea, poste in essere da *Tik Tok* – il cui *design* crea dipendenza nei minori (oltre che negli adulti vulnerabili)⁽⁵⁰⁾ – e da Meta, per non aver impedito ai minori di 13 anni l'accesso a *Instagram* e *Facebook*⁽⁵¹⁾. Non è un caso che proprio negli ultimi giorni appare una pubblicità di account *Instagram* per minori, progettati con particolari accortezze.

Concedendosi una breve digressione, vale la pena segnalare che Meta ha annunciato di recente⁽⁵²⁾, un aggiornamento degli account IG, volto ad offrire automaticamente ai *teenager* di età compresa tra 13 e 17 anni un'esperienza protetta,

⁽⁴⁷⁾ A. Rota - M. Vitaletti, *La legge francese sugli influencer. Quale spazio per il diritto del lavoro?*, cit., spec. 51 ss.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. la *Relazione sulla tutela dei minori* del Parlamento europeo, in www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2025-0213_EN.html#_ftn15.

⁽⁴⁹⁾ Il *Digital Services Act* (DSA) è il regolamento comunitario sui servizi digitali, approvato dal Parlamento Europeo il 5 luglio 2022.

⁽⁵⁰⁾ Per approfondimenti, v. il comunicato stampa del 6 febbraio 2026 in <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-preliminarily-finds-tiktoks-addictive-design-breach-digital-services-act#:~:text=Oggi%20la%20Commissione%20europea%20ha,sistema%20di%20raccomandazione%20altamente%20personalizzato>.

⁽⁵¹⁾ V. https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-rileva-preliminarmente-che-meta-viola-il-regolamento-sui-servizi-digitali-non-aver-2026-04-29_it. Si segnala, inoltre, che, mentre sul piano europeo s'immagina un divieto di utilizzo dei *social media* per i minori su tutto il territorio dell'Unione europea (come si legge in L. Bertuzzi, *Von der Leyen apre al divieto di utilizzo dei social media per i minori in tutta l'Ue*, pubblicato il 12 maggio 2026 su *euronews*, in <https://it.euronews.com/my-europe/2026/05/12/von-der-leyen-apre-al-divieto-di-utilizzo-dei-social-media-per-i-minori-in-tutta-lue>), lo scorso 14 maggio 2026, si è svolta, dinanzi al Tribunale per le imprese di Milano, la prima *class action* in Europa contro i Meta e *Tik Tok*, con l'obiettivo di tutelare i minori che utilizzano i *social network*.

⁽⁵²⁾ V. <https://tg24.sky.it/tecnologia/2026/04/09/meta-instagram-account-teenager-aggiornamento>.

con la previsione di limiti aggiuntivi rispetto a coloro che possono contattarli e ai contenuti per loro visibili.

Gli account in parola sono automaticamente impostati come privati (e questa impostazione è modificabile, dagli infrasedicenni, solo con l'aiuto di un adulto); possono, quindi, ricevere messaggi solo dagli utenti con cui sono connessi e la stessa limitazione è prevista anche per la visualizzazione di contenuti sensibili e non (sono permessi unicamente i tag, le menzioni e i remix di contenuti delle persone seguite). È, inoltre, attiva la protezione dalle immagini di nudo, mediante la sfocatura d'esse, ed è ai minori proibito trasmettere contenuti in diretta, senza l'autorizzazione genitoriale.

È più rigoroso il filtro del noto *social* rispetto ai commenti e alle richieste di messaggi potenzialmente offensivi (si vedano le impostazioni alla dicitura "Parole nascoste"), nonché d'impostazioni per garantire che il tempo trascorso *online* sia impiegato bene (si pensi ai promemoria per uscire dall'app dopo 60 minuti di utilizzo giornaliero o alla disattivazione delle notifiche durante la notte).

Appaiono comunque ancora inadeguati i sistemi di verifica dell'età⁽⁵³⁾, la massima tranquillità genitoriale è subordinata alla generica previsione dell'automatica attivazione di protezioni integrate, sicure e attivate in automatico, modificabili solo con la propria autorizzazione.

È necessario che anche i genitori attivino un proprio account Instagram per supervisionare quello del minore, ma – nel rispetto della *privacy* dei figli – potranno solo vedere chi ha chattato con loro senza poter accedere al contenuto dei messaggi.

Tutti i *teenager*, compresi i *creator*, entreranno a far parte della nuova esperienza degli account "protetti" di Instagram che – è annunciato – saranno disponibili per in tutto il mondo dal prossimo anno e, a seguire, saranno realizzati account analoghi per le altre app.

Ancor prima dell'attuazione dei propagandati account per *teenager creati per dare una mano a risolvere alcuni dei problemi che potrebbero riscontrare i creator*, i rischi cui il minore che lavora risulta esposto persistono, come si legge già in una sezione secondaria del sito⁽⁵⁴⁾.

È lo stesso *social network* ad avvertire che, per i *content creator*, le future e più restrittive impostazioni potrebbero limitare la pubblicazione di contenuti (es. la previsione dell'impostazione predefinita del profilo privato potrebbe impedire la pubblicazione di contenuti in luoghi digitali come Esplora, Reels o Consigli nel *feed*;

⁽⁵³⁾ Cfr. <https://about.instagram.com/it-it/community/teen-accounts>: «Sappiamo che i teenager potrebbero mentire sulla loro età; per questo stiamo mettendo in atto misure per evitare tali situazioni. Ad esempio, usiamo le informazioni sull'account originale di un teenager per impedirgli di creare un nuovo account aumentandosi l'età o impediamo ai teenager di collegare i propri account ad account di adulti».

⁽⁵⁴⁾ Cfr. https://help.instagram.com/1540058036636890?helpref=faq_content.

potrebbe precludere la ricezione in DM di messaggi di alcuni *brand* o aziende), con la conseguente necessità di preservare un account pubblico.

Sul versante nazionale, intanto, la proposta di legge di cui poco sopra sembra lontana dall'essere promulgata e accanto a essa trova spazio il richiamato DDL 1136 del 13 maggio 2024, che dal 21 ottobre 2025 risulta ancora in corso di esame in commissione. Ove approvato, il disegno di legge in parola, subordinerebbe l'attivazione di *account* sui *social network online* e sulle piattaforme di condivisione di video al compimento dei 15 anni di età. Prevedrebbe, inoltre, che, nelle more dell'adozione di ragionevoli misure tecniche uniformi europee, i fornitori dei detti servizi digitali verificassero l'età degli utenti mediante un mini-portafoglio nazionale che *avrebbe dovuto* essere disponibile entro il 30 giugno 2026 (art. 2). Stabilirebbe la nullità dei contratti relativi agli *account* già creati e detenuti da minori di età non superiore a quindici anni (*rectius*, minori che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non avessero ancora raggiunto tale soglia d'età), per violazione della normativa del rilascio del consenso relativo al trattamento dei dati personali (art. 3).

Muovendosi in ritardo rispetto alla spontanea iniziativa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (su cui si si soffermerà di qui a poco⁽⁵⁵⁾), una volta approvata, la legge attribuirebbe (entro centottanta giorni dall'entrata in vigore) a detta Autorità il non semplice compito di definire le linee guida concernenti l'esercizio dell'attività di *influencer* da parte di coloro che siano almeno quindicenni, definendo la fattispecie, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza dell'informazione, di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona (art. 5).

Infine, per rafforzare la sicurezza dei minori in ambito digitale, destinerebbe il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*⁽⁵⁶⁾, a campagne informative – rivolte ai minori e a coloro che su di essi esercitano la responsabilità genitoriale – tese a incentivare l'impiego di strumenti di controllo parentale e a promuovere l'uso consapevole della rete (art. 6).

Nonostante la formulazione bipartisan, come un fermo immagine, non sono reperibili notizie relative alla programmazione delle prossime fasi di lavorazione e approvazione definitiva del testo del disegno di legge n. 1136.

Anzi, a dispetto dell'urgente esigenza di normare il settore in questione, è formulato l'ulteriore disegno di legge n. 1817, presentato in data 24 febbraio 2026, che, tra l'altro, si prefigge d'introdurre «disposizioni volte a disciplinare i proventi derivanti dalla diffusione di immagini di minori, con l'obiettivo di limitare la commercializzazione delle attività dei giovani utenti sulle piattaforme social»⁽⁵⁷⁾. Secondo quest'ultimo DDL, la diffusione delle immagini di un minore di 15 anni, che

⁽⁵⁵⁾ *Infra*, § n. 4.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. art. 1, co. 360, l. n. 197/2022.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. DDL 1817 comunicato alla Presidenza il 24 febbraio 2026, 2, in www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-dcl?tab=datiGenerali&did=59933.

ne sia protagonista non occasionale, sarebbe subordinata all'autorizzazione dei soggetti esercenti la potestà genitoriale e della direzione provinciale del lavoro⁽⁵⁸⁾ (art. 5). Questa condizione conseguirebbe anche alla realizzazione di proventi (diretti e non) d'importo complessivo annuo superiore a 12.000 euro, da versare su un conto corrente intestato al minore e disponibile per gli esercenti la responsabilità genitoriale solo ove assolutamente necessario nell'interesse esclusivo del minore, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria minorile.

La direzione provinciale del lavoro stabilirebbe i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti; le misure che chi esercita la responsabilità genitoriale dovrebbe adottare per limitare l'esposizione del minore ai rischi, effetto della diffusione dei contenuti; le misure idonee ad assicurare la regolare frequenza e la proficua attività scolastica obbligatoria da parte del minore.

Questo secondo disegno di legge non è ancora stato oggetto d'esame che – sorprendentemente, come un coniglio dal cappello del più popolare dei prestigiatori – sbucca fuori un'ulteriore bozza di disegno di legge che, sulla base delle poche anticipazioni attualmente reperibili, pare contenere le attese misure per “impedire l'accesso a *social network* e piattaforme di condivisione video ai minori di età inferiore ai 15 anni”⁽⁵⁹⁾.

4. Risposte empiriche

In attesa di indicazioni legislative sul lavoro dei *baby influencer*, l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni ha approvato le *Linee guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo unico da parte degli influencer* (Delibera n. 7/24/CONS, modificato con Delibera 197/25/CONS), ha definito il concetto di *influencer* (par. 1) e ha approvato il *Codice di condotta rivolto agli influencer* (Allegato B alla delibera n. 197/25/CONS).

Nel delimitare l'ambito soggettivo di applicazione (art. 2), audacemente fa luce sul mondo digitale, prevendo che «Agli *influencer* minorenni si applicano le disposizioni vigenti rilevanti, incluse le previsioni della legge 17 ottobre 1967, n. 977 recante “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”, e del DPR 20 aprile 1994, n. 365 sul “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo».

⁽⁵⁸⁾ Cfr. art. 4, l. n. 977/1967.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. www.tgcom24.mediaset.it/politica/governo-decreto-valditara-stretta-internet-social-under-15-110715800-202602k.shtml.

Se può apparire azzardato intravedervi una presunzione di subordinazione, di certo non risulta priva di coerenza l'idea di un'estensione delle tutele tipiche della stessa ai *baby influencer*.

Non meraviglia, peraltro, che, dato il moltiplicarsi della rilevanza socio-economica dei *social* e l'assenza di una regolamentazione legislativa che definisca e regolamenti l'attività degli *influencer*, siano gli Enti previdenziali ad attivarsi per far valere le pretese imponibili.

Il riferimento è alla Circolare Inps n. 44/2025⁽⁶⁰⁾ che, nel prevedere, per questi lavoratori, un percorso di protezione sociale e contributiva, considera «la creazione di contenuti digitali riferibile a contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale» (par. 1).

Trapela coerente l'idea che, nel caso in cui queste attività siano poste in essere al fine di realizzare un guadagno, siano da incasellare in un sistema lavoristico che invoca un'adeguata regolamentazione.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025, alle attività di *influencer marketing* e *content creator* è stato attribuito uno specifico codice ATECO (73.11.03) (par. 2).

L'INPS, altresì, subordina l'inquadramento dei *content creator* alle modalità di svolgimento dell'attività. Distingue, cioè, tra attività di impresa (se l'impiego dei mezzi di produzione prevalga sugli elementi personali. Si pensi allo *youtuber* o al gestore di banner pubblicitari) e lavoro autonomo (nel caso in cui l'attività abbia ad oggetto la prestazione di servizi realizzata in assenza di vincoli di subordinazione o para-subordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa. Quando, cioè, sia qualificabile come prestazione libero-professionale) (par. 3.1).

Non è ignorata neppure l'esistenza di casistiche ulteriori, tra le quali l'attività di *content creator* con carattere artistico, culturale o di intrattenimento che, anziché limitarsi a caricare *on line* contenuti video, assumono l'impegno contrattuale con il *brand* o l'agenzia di intermediazione per la realizzazione, remunerata, di prodotti audiovisivi con specifica destinazione pubblicitaria. Al pari di lavoratori di categorie tabellate (ad esempio, attore di audiovisivi o fotomodelli), sono considerati come lavoratori dello spettacolo e il committente sarà tenuto a versare i contributi previdenziali per conto del lavoratore al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (par. 3.2).

⁽⁶⁰⁾ V. www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.02.circolare-numero-44-del-19-02-2025_14835.html. A riguardo, v. M. Di Francesco, *Content creator e influencer: l'inquadramento giuslavoristico e previdenziale secondo l'INPS*, BA, 24 febbraio 2025, 8.

Le stesse previsioni sono riferibili anche al *digital marketing*, se i contenuti elaborati dall'*influencer* hanno carattere pubblicitario (es. sono impiegati degli *hashtag* o delle diciture, quali *partnership* retribuita o pubblicità).

Se, invece, il *content creator* condivide *on line* foto o video personali al solo scopo di incrementare la propria visibilità sui *social network*, sarà iscritto alla Gestione Separata (par. 3.2.1).

5. Brevi considerazioni conclusive.

La questione del lavoro minorile che, di per sé, presenta una complessità peculiare nell'approccio normativo, si arricchisce di profili di rilevanza e punti di domanda ulteriori laddove aggettivato come digitale.

Bambini e bambine, ragazzi e ragazze che lavorano nel mondo digitale sono esposti a pericoli inediti rispetto ai quali il quadro normativo attuale procede a passo lento. Forse anche più di quel che si è portati a pensare. Difatti, in seguito dell'Appello all'azione di Durban sull'eliminazione del lavoro minorile⁽⁶¹⁾, l'OIL ha previsto finalmente l'istituzione dell'Osservatorio sul lavoro minorile per mettere a disposizione dati a livello nazionale, informazioni giuridiche e quadri delle politiche, con l'obiettivo di sostenere interventi fondati su dati probanti e accelerare i progressi verso l'eliminazione del lavoro minorile nel mondo⁽⁶²⁾. Quel che impressiona è notare come i dati rilevati, suddivisi per aree geografiche, non consentano di reperire informazione alcuna rispetto alla realtà italiana⁽⁶³⁾. È resa, così, più che mai evidente la scarsa consapevolezza delle istituzioni e degli studiosi rispetto a un fenomeno dalla diffusione capillare e silente.

Rispetto a tale quadro complessivo, la presente analisi, dall'approccio induttivo, prende spunto dall'osservazione del fenomeno, avvalendosi dell'osservazione e dello studio di specifici casi (es. *Instagram*) nel tentativo ambizioso di rilevare i tratti critici comuni alla sfaccettata attività non ludica svolta dai minori nel mondo digitale. Ancor più attraverso la comparazione con le previsioni di altri ordinamenti, emerge il generale bisogno di tutele e l'inadeguatezza della normativa vigente a fornire ad essa risposte esaustive. Si consolida la consapevolezza del fiorire di soluzioni alternative a quelle prettamente legislative, finalizzate a creare una

⁽⁶¹⁾ L'Appello all'azione di Durban è stato adottato dai delegati della Quinta Conferenza globale sull'eliminazione del lavoro minorile il 20 maggio 2022 e documentava, già allora, la necessità di un'azione urgente per porre fine al lavoro minorile. V. www.ilo.org/resource/conference-paper/durban-call-action-elimination-child-labour.

⁽⁶²⁾ La notizia dell'istituzione dell'Osservatorio sull'eliminazione del lavoro minorile è del 11 febbraio 2026. Cfr. www.ilo.org/it/resource/notizie/loil-lancia-losservatorio-sul-lavoro-minorile-una-nuova-piattaforma-globale.

⁽⁶³⁾ I dati percentuali sono reperibili in <https://webapps.ilo.org/clodashboard/>.

intrecciata trama di diritti e tutele del minore, catapultato nel mondo del lavoro da un semplice *click*.

Ciò lascia emergere chiaramente che se è, di per sé, ostico pensare di poter ricondurre alle sole storiche macro-categorie del diritto del lavoro le nuove forme di organizzazione della prestazione svolta *online*; altrettanto lo è continuare a immaginare una mera estensione – fattuale, peraltro – delle forme di protezione tradizionalmente riservate al minore che lavora. Tanto più dato l'avanzare dell'intelligenza artificiale⁽⁶⁴⁾ la cui disciplina anticipa (anch'essa) il legislatore attuale, nel cristallizzare l'età minima di accesso dei minori alle relative tecnologie⁽⁶⁵⁾.

Concludendo, in un *mare magnum* nel quale si naviga a vista e che non lascia ancora intravedere un sicuro approdo, senza trascurare l'impatto intergenerazionale delle misure in via di approvazione⁽⁶⁶⁾, tra cui la proposta di legge n. 1771 che ha già compiuto due anni, appare auspicabile l'adozione di misure preventive. Tali potrebbero essere i programmi formativi del minore; le previsioni regolamentari stringenti sull'età minima per l'iscrizione e l'uso dei *social media*⁽⁶⁷⁾ e i tempi di connessione⁽⁶⁸⁾. Ancora, positiva potrebbe rivelarsi la previsione di forme di

⁽⁶⁴⁾ Sul tema, v. M. Ratti, *La tutela del minore nell'era dell'intelligenza artificiale: questioni aperte sul metodo di gestione del rischio*, *Opinio Juris in Comparatione*, 2025, 2, 266 ss.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. art. 4, l. l. n. 132/2025, ai sensi del quale «L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici nonché il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili».

⁽⁶⁶⁾ La Valutazione dell'impatto generazionale è stata introdotta dalla l. n. 167/2025 e costituisce uno strumento informativo che consiste nell'analisi preventiva degli atti normativi del Governo, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale (art. 4, co. 1).

⁽⁶⁷⁾ Non senza ignorare la già esistente disciplina di cui all'art. 4, co. 4, l. n. 132/2025, *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*, il c.d. *AI Act italiano*, che dispone espressamente: «l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici nonché il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili».

⁽⁶⁸⁾ Il Parlamento europeo chiede di fissare l'età minima a 16 anni e l'interdizione delle pratiche più dannose che creano dipendenze. V. www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20251120IPR31496/minori-e-social-media-il-pe-chiede-di-fissare-l-eta-minima-a-16-anni, V. altresì, la *Relazione sulla tutela dei minori* del Parlamento europeo. Secondo la Commissione europea, la società cinese *TikTok* ha violato le regole del *Digital Services Act*, scegliendo meccanismi e particolarità tali da provocare dipendenza nell'utente, soprattutto quello più giovane, danneggiandone il benessere fisico e mentale (cd. trend *rabbit hole*). Il riferimento è a funzionalità come scorrimento infinito, riproduzione

responsabilità sociale delle imprese volte ad armonizzare la presenza di diverse generazioni sul luogo di lavoro, tra cui gli appartenenti alla “Generazione Z”; la promozione di politiche aziendali che tengano adeguatamente conto dell’impatto delle tecnologie sul benessere dei minori.

Nel contempo, si deve prendere atto che il fattivo attivarsi delle figure istituzionali a vario titolo coinvolte, nel ruolo di supplenza del legislatore, stenteranno a mettere solide radici al persistere del dominante caos ordinamentale. Caos che, come insegna la mitologia greca, altro non è se non espressione dell’assordante vuoto⁽⁶⁹⁾ legislativo cui va posto urgentemente rimedio, mettendo a fuoco l’interesse superiore del minore per creare spazi nuovi al lavoro da tutelare in tutte le sue forme⁽⁷⁰⁾.

automatica, notifiche *push* e al sistema, impiegato dal noto social, di raccomandazione altamente personalizzato. Al riguardo, cfr. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/news/commission-preliminarily-finds-tiktoks-addictive-design-breach-digital-services-act>.

⁽⁶⁹⁾ In tal senso, G. Guidorizzi, *Il mito greco. Gli dei*, Mondadori, 2009, vol. 1, 5: «Caos il vuoto primordiale, una specie di gorgo buio che risucchia ogni cosa in un abisso senza fine paragonabile a una nera gola spalancata (χάος, “inghiotto”)».

⁽⁷⁰⁾ Sulla tutela del lavoro *sans phrase*, ex multis, v. F. Martelloni, *La tutela del lavoro nel prisma dell’art. 35 Cost.*, RIDL, 2020, 3, 399 ss.; M. Pedrazzoli, *Consensi e dissensi sui recenti progetti di ridefinizione dei rapporti di lavoro*, DLRI, 1998, 21, 9 ss.; A. Perulli, *Locatio operis e lavoro sans phrase nella prospettiva di un nuovo statuto giuridico dei lavori*, DLRI, 1998, 21, 73 ss.; M. D’Antona, *Intervento al Convegno di Studi Domenico Napoletano*, in Aa.Vv., *Nuove forme di lavoro tra subordinazione, coordinazione, autonomia. Atti del Convegno di Studi Domenico Napoletano*, 1997, Cacucci, 145 ss.; Id., *Ridefinizione della fattispecie di contratto di lavoro. Seconda proposta di legge*, in *La disciplina del mercato del lavoro. Proposte per un testo unico*, a cura di G. Ghezzi, Ediesse, 1996, 187 ss.

Bibliografia

- Alaimo A., *Il lavoro autonomo tra nuove debolezze e deficit di protezione sociale: tutele prima, durante e dopo la pandemia*, in *RDSS*, 2021, 2, 215 ss.
- Aulino L., *Tutela dei minori e servizi digitali: i rischi dello sharenting*, in *Famila*, 2022, 35 ss.
- Basenghi C., *Il rapporto di lavoro dei cosiddetti influencer e la qualificazione del contratto*, in *VTDL*, 2024, 4, 991 ss.
- Bergonzini C., *Nuove frontiere per la tutela dei minori nell'ecosistema digitale: la pratica dello "sharenting"*, in *QC*, 2025, 2, 407 ss.
- Capponi F., *Influencer: la qualificazione del rapporto di lavoro secondo il Tribunale di Roma*, in *Bollettino Adapt*, 27 maggio 2024.
- Carabelli U., *Collaborazioni e lavoro occasionale tra autonomia e subordinazione*, in U. Carabelli - L. Fassina (a cura di), *Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017, I seminari della Consulta giuridica della CGIL*, Ediesse, 2018, 1, 51.
- Carinci F. - De Luca Tamajo R. - Tosi P. - Treu T., *Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato*, Utet, 1998.
- Caso D. - Fabbriatore R. - Muti F. - Starace C., *Sessualizzazione e oggettivazione femminile su Instagram: il ruolo delle influencer*, *Psicologia sociale*, 2019, 3, 441 ss.
- Censi S., *Professionisti dell'immagine: dal testimonial all'influencer. Profili fiscali*, in *Influencer tra lavoro e fiscalità. Profili giuridici delle nuove professioni del web*, in C. Cristofolini - A. Magliaro - R. Salomone (a cura di), *Quaderni FGB, Serie: Itinerari di diritto e relazioni del lavoro*, 2025, n. 68, 94 ss.
- Chiaromonte W., *Il social networking del lavoratore: limiti e tecniche di tutela*, Giappichelli, 2024.
- Collia F. - Rotondi F., *Influencer*, in *LG*, 2024, 858 ss.
- Comes G.E., *Child labour and the digital turn. The minor e-sport player: risks, opportunities and legal safeguards*, in F. Sorvillo (a cura di), *Gaming ed e-sports tra diritto, religioni e culture. Profili multidisciplinari ed esperienza giuridica*, Editoriale Scientifica, 2025, 151 ss.
- Comes G.E., *Il senso di vertigine del pro-player dinanzi al vuoto legislativo*, in M. C. Ivaldi - F. Santagata (a cura di), *Videogiochi, e-sport e diritto: regolamentare le nuove frontiere del "mondo virtuale"*, Edizioni scientifiche italiane, 2024, 57 ss.
- Comes G.E., *Minori online tra opportunità digitali e rischi lavorativi: profili di tutela della salute psicofisica*, in Bevilacqua G. - Caporrino V. - De Simone F. - Di Carluccio C. (a cura di), *Security and rights in cyberspace*, Editoriale Scientifica, 2025, 347 ss.
- Cortesi S. - Genzano F., *Le nuove categorie professionali: il discrimine tra influencer e brand ambassador*, *ilGiuslavorista*, 15 agosto 2021.
- Cortesi S. - Genzano F., *Professione influencer, come il diritto del lavoro si adegua ai nuovi mestieri digitali*, *agendadigitale.eu*, 8 gennaio 2021.
- D'Amore M., *Crescere (troppo in fretta) nell'era digitale: i rischi dell'adultizzazione*, in *I quaderni di Agendadigitale.eu*, 2025, n. 20, 17 ss.
- D'Antona M., *Intervento al Convegno di Studi Domenico Napoletano*, in Aa.Vv., *Nuove forme di lavoro tra subordinazione, coordinazione, autonomia. Atti del Convegno di Studi Domenico Napoletano*, 1997, Cacucci, 145 ss.
- D'Antona M., *Ridefinizione della fattispecie di contratto di lavoro. Seconda proposta di legge*, in G. Ghezzi (a cura di) *La disciplina del mercato del lavoro. Proposte per un testo unico*, Ediesse, 1996, 187 ss.
- D'Onghia M., *Lavori in rete e nuove precarietà: come riformare il welfare state?*, in *QRGL*, 2017, 2, 83 ss.
- Daquino M., *Le professioni del lavoro digitale*, in P. Tullini (a cura di), *Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela*, Giappichelli, 2017, 107 ss.

- De Cristofaro M., *Minore età e contratto di lavoro*, in M. De Cristofaro - A. Belvedere (a cura di), *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Giuffrè, 1980, 507.
- De Cristofaro M.L., *Minori (lavoro dei)*, in *DDP comm*, Utet giuridica, 1993, IX, 473 ss.
- De Cupis A., *I diritti della personalità*, Giuffrè, 1982.
- Di Carluccio C., *Child labour and the digital turn. The legal framework and the challenges of protecting minors online*, in F. Sorvillo (a cura di), *Gaming ed e-sports tra diritto, religioni e culture. Profili multidisciplinari ed esperienza giuridica*, Editoriale Scientifica, 2025, 137 ss.
- Di Carluccio C., *Digital child labour. Emerging challenges for italian labour law*, in *Revue européenne du droit social*, 2026, 1(70), 21 ss.
- Di Carluccio C., *La persona al centro. Lavoro e salute mentale nell'età del tecno-capitalismo*, in *Bio Law Journal*, 2024, 4, 91 ss.
- Di Carluccio C., *Legge 17 ottobre 1967, n. 977 - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. Commento artt. 1-4, 6-8, 15, 17-19, 22-24, 28*, in R. De Luca Tamajo - O. Mazzotta (a cura di), *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Cedam, 2022, 923 ss.
- Di Francesco M., *Content creator e influencer: l'inquadramento giuslavoristico e previdenziale secondo l'INPS*, in *Bollettino ADAPT*, 24 febbraio 2025, 8.
- Donini A., *Il lavoro attraverso le piattaforme digitali*, Bup, 2019.
- Donini A. - Rota A., *Gioco o lavoro: la rilevanza giuslavoristica degli e-sport*, in A. Lepore - C. Di Carluccio - C. Ghionni (a cura di), *Scenari giuridici degli e-sport in Italia nell'universo del gaming*, in *NDS*, 2025, *Special Issue*, 2, 215 ss.
- Feldman S. - Almog S., *Il lavoro minorile nelle piattaforme digitali. Profili generali e questioni di genere degli Youtubers come caso di studio*, in *LLI*, 2024, 10, 2, 108 ss.
- Floridi L., *Commentary on the Onlife Manifesto*, in *The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era*, 2014, 21 ss.
- Giandorrigio M., *I minori d'età e i social network: l'insostenibile leggerezza del post*, in *DR*, 1° maggio 2024, 3, 296.
- Gorgoni A., *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Cedam, 2017.
- Guidorizzi G., *Il mito greco. Gli dei*, Mondadori, 2009, vol. 1.
- Ierussi J. - Salonia V., *Come campa un influencer? Vantaggi e tutele solo per pochi*, *agendadigitale.eu*, 2 ottobre 2019.
- Iervolino P., *Sulla qualificazione del rapporto di lavoro degli influencers*, in *LLI*, 2021, 7, 2, 29 ss.
- Lamarque E., *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Franco Angeli, 2016.
- Lassandari A., *Oltre la "grande dicotomia"? La povertà tra subordinazione e autonomia*, in *LD*, 2019, 96 ss.
- Lavorgna A. - Tartari M., *La sovraesposizione digitale dei minori. Un approccio multidimensionale al fenomeno dello sharenting*, Franco Angeli, 2023.
- Lenti L., *L'identità del minorenne*, in *NGCC*, 2006, 68 ss.
- Livingstone S. - Stoilova M., *The 4Cs: Classifying Online Risk to Children*, in *CO:RE Short Report Series on Key Topics*, 2021.
- Mangan D., *Influencer marketing as labour: between the public and private divide*, in C. Goanta - S. Ranchordas (a cura di), *The Regulation of Social Media Influencers*, Edward Elgar Publishing, 2020, 185 ss.
- Manna M., *Influencer Marketing e contratto di Agenzia: qualificazione e implicazioni previdenziali*, in *GI*, 2025, 4, 816 ss.
- Martelloni F., *La tutela del lavoro nel prisma dell'art. 35 Cost.*, in *RIDL*, 2020, 3, 399 ss.
- Moro A.C., *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, 2002.
- Olivelli P., *Il lavoro dei giovani*, Giuffrè, 1981.
- Pasqualetto E., *L'età di accesso al lavoro tra tutele, differenziazioni e discriminazioni*, Cedam, 2013.

- Pedrazzoli M., *Consensi e dissensi sui recenti progetti di ridefinizione dei rapporti di lavoro*, in *DLRI*, 1998, 21, 9 ss.
- Perulli A., *Locatio operis e lavoro sans phrase nella prospettiva di un nuovo statuto giuridico dei lavori*, in *DLRI*, 1998, 21, 73 ss.
- Pessi R. - Proia G. - Prosperetti G. - Sigillò Massara G. (diretto da), *Codice del lavoro*, Giuffrè, 2025, 185 s.
- Piccinali M., *Influencers e virtual social media*, in M. Piccinali - A. Puccio - S. Vasta (a cura di) *Il metaverso. Modelli giuridici e operativi*, Giuffrè, 2023, 57 ss.
- Pira F., *Figli delle app. Le nuove generazioni digital-popolari e social-dipendenti*, Franco Angeli, 2021.
- Poell T. - Nieborg D.B. - Duffy B.E., *Piattaforme digitali e produzione culturale*, Minimum Fax, 2022.
- Pomanti P., *La tutela penale di particolari categorie di lavoratori*, in F. S. Fortuna (a cura di), *I reati in materia di lavoro*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, diretto da Di Amato A., Cedam, 2002, VIII, 392 ss.
- Prensky M., *Digital natives, digital immigrants*, in *On the Horizon*, 2001, 9, 5, 1 ss.
- Ratti M., *La tutela del minore nell'era dell'intelligenza artificiale: questioni aperte sul metodo di gestione del rischio*, in *Opinio Juris in Comparatione*, 2025, 2, 266 ss.
- Rausei P., *Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro*, Wolters Kluwer, 2016.
- Razzolini O., *Jobs Act degli autonomi e lavoro esclusivamente personale. L'ambito di applicazione della legge n. 81/2017*, in L. Fiorillo - A. Perulli (a cura di), *Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Giappichelli, 2018, 17 ss.
- Roppo V., *Il contratto*, Giuffrè, 2001.
- Rota A., *I creatori di contenuti digitali sono lavoratori?*, in *LLI*, 2021, 1 ss.
- Rota A. - Vitaletti M., *La legge francese sugli influencer. Quale spazio per il diritto del lavoro?*, in *LLI*, 2023, 9, 2, 37 ss.
- Scalisi V., *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *RDC*, 2018, 407 ss.
- Senigaglia R., *L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system*, in *NGCC*, 2023, 1568 ss.
- Sicchiero G., *La nozione di interesse del minore*, in *FD*, 2015, 1, 72 ss.
- Slataper S., *Le sanzioni*, in M. Miscione (a cura di) *Il lavoro dei minori. Legge, prassi amministrativa e contrattazione collettiva*, Ipsoa, 2002, 1199 ss.
- Tonetti M., *L'influencer è un (nuovo) agente di commercio*, *Nota a Tribunale Roma, 4 marzo 2024, n. 2615, sez. lav.*, in *D&G*, 2024, 111, 4 ss.
- Torsello L., *Il lavoro degli influencers: percorsi di tutela*, in *LLI*, 2021, 7, 2, I.54 ss.
- Tullini P., *C'è lavoro sul web?*, in *LLI*, 2015, 1, 1 ss.
- Valentini V., *La tutela penale di particolari categorie di lavoratori*, in N. Mazzacova - E. Amati (a cura di), *Il diritto penale del lavoro. Commentario*, diretto da Carinci F., Utet, 2007, VII, 288 ss.
- Vallebona A., *Istituzioni di diritto del lavoro*, Giappichelli, 2023.